

## Foglio informativo sul pensionamento

---

Questo foglio informa le persone che raggiungono l'età di pensionamento sulle modalità di riscossione del loro capitale di vecchiaia secondo il regolamento di previdenza professionale LPP di Agrisano Pencas.

### Principio di base:

Età di riferimento (età ordinaria di pensionamento) – Art. 4 cpv. 2

- Le donne raggiungono l'età di riferimento il primo giorno del mese che segue il compimento del loro 64° anno di età.
- Gli uomini raggiungono l'età di riferimento il primo giorno del mese che segue il compimento del loro 65° anno di età.

Una persona è assicurata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri in maniera cumulativa:

- La persona esercita un'attività lucrativa fino al raggiungimento dell'età di riferimento.
- Il suo salario supera i CHF 22'050.00 (situazione 2024) annuali.
- Il rapporto di lavoro dura più di 3 mesi (senza interruzione di più di 3 mesi).

Importante: se il salario lordo AVS diminuisce al punto che la persona non raggiunge più il salario sopra citato o se la scadenza del contratto di lavoro avviene prima della fine del mese in cui la persona raggiunge l'età di pensionamento, ciò comporta la cessazione della previdenza professionale obbligatoria e di conseguenza la persona non è più assicurata.

### Forme di riscossione dell' avere di vecchiaia al pensionamento:

Rendita di vecchiaia – Art. 14 cpv. 1 - 3:

- Se fino al raggiungimento dell'età di riferimento la persona assicurata sottostà all'obbligo assicurativo ai sensi della LPP, essa ha diritto al versamento di una rendita.
- Caso particolare: se al momento dell'inizio della rendita LPP, la rendita di vecchiaia annua è inferiore al 10% della rendita di vecchiaia AVS minima annua (situazione 2024 CHF 14'700.00, il cui 10% = CHF 1'470.00 all'anno), invece della rendita stessa sarà versata una rendita capitalizzata unica secondo l'art. 8 cpv. 3.
- Persone che non si mettono in contatto con il nostro istituto di previdenza saranno automaticamente contattate a tempo debito da Agrisano Pencas per il versamento della prestazione.

Possibilità di scelta riguardo al versamento in capitale dell' avere di vecchiaia – Art. 14 cpv. 6:

- Al posto della rendita di vecchiaia o del valore attuale risultante da quest'ultima, la persona assicurata – con riserva delle disposizioni all'art. 8 cpv. 3 e 4 – può chiedere il versamento di una parte o dell'intero avere di vecchiaia sotto forma di prestazione in capitale.
- La relativa richiesta deve essere presentata per iscritto e deve essere inoltrata al più tardi 1 mese prima di raggiungere l'età di riferimento o al momento del pensionamento anticipato.
- Una tale richiesta è irrevocabile.

**Pensionamento anticipato – Art. 14 cpv. 4:**

- Requisiti per la richiesta:
  - Compimento del 58esimo anno di età.
  - Cessazione dell'attività lucrativa.
- Una persona assicurata può andare anticipatamente in pensione con il compimento del 58esimo anno di età. È necessario comunicare tale volontà in anticipo ad Agrisano Pencas.

L'importo della rendita di vecchiaia viene calcolato convertendo l'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento a un tasso di conversione ridotto. La riduzione del tasso di conversione, ai sensi della LPP e di altri piani di previdenza, corrisponde ai valori indicati nell'allegato del regolamento in vigore al momento del pensionamento. Tale riduzione si applica per l'intera durata della riscossione della rendita.

**Pensionamento posticipato - Art. 14 cpv. 5:**

- Requisiti per la richiesta:
  - Raggiungimento dell'età di riferimento.
  - Continuazione dell'attività lucrativa con un salario annuo di almeno CHF 3'675.00 (situazione 2024).
- Il posticipo è valido solo finché si è impiegati e assicurati presso una nostra azienda affiliata.
- Il posticipo termina in ogni caso non appena si interrompe il rapporto di lavoro, non si raggiunge più la soglia di ingresso di cui sopra o si compie il 70esimo anno di età.
- In questo caso, gli interessi sul capitale di risparmio ed i tassi di conversione ai sensi della LPP e di altri piani di previdenza continueranno ad aumentare dei valori indicati nell'Allegato 1 del regolamento di previdenza fino alla data effettiva del pensionamento.
- Se durante il periodo di posticipo della rendita si verifica un'inabilità lavorativa permanente o se il salario annuo scende al di sotto dell'importo corrispondente al 12,5% della rendita massima AVS, la prestazione di vecchiaia è dovuta al più tardi dopo la fine del pagamento continuato del salario.
- La richiesta per iscritto scritta di posticipo del pensionamento deve essere presentata alla Fondazione prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

**Pensionamento parziale - Art. 14 cpv. 7**

- In caso di cessazione parziale dell'attività lucrativa a partire dall'età di 58 anni, la persona assicurata può richiedere un pensionamento parziale. Se la persona assicurata esercita questo diritto, le è dovuta una prestazione di vecchiaia (rendita di vecchiaia parziale o prestazione in capitale) pari alla percentuale di riduzione del salario annuo.
- Le disposizioni dei cpv. da 1 a 6 dell'art. 14 si applicano per analogia in caso di pensionamento graduale.
- Ulteriori disposizioni sono riportate nel «Foglio informativo sul pensionamento parziale».

Il team di Agrisano Pencas è con piacere a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni.